



—  
your partner  
in sensor  
technology.

## **Condizioni generali di fornitura (“CGF”) (Versione gennaio 2023)**

**E+E ELEKTRONIK ITALIA S.R.L., Milano (MI) Via Asiago 14, CAP 20128, Italia**

### **1 Ambito di applicazione, informazioni generali**

- 1.1 Le presenti Condizioni generali di Fornitura si applicano esclusivamente a tutte le offerte, le accettazioni di offerte, le conferme di incarichi o tutte le forniture e le vendite effettuate da E+E ELEKTRONIK ITALIA S.R.L. (di seguito "E+E o il Venditore"), nonché alle prestazioni ivi correlate, in particolare le prestazioni relative a fornitura, installazione e montaggio, qualora non siano state modificate nel singolo caso mediante esplicito accordo scritto tra le Parti.
- 1.2 Le condizioni (eventuali condizioni di acquisto o altre disposizioni unilaterali) dell'Acquirente contestate o non riconosciute dal Venditore diventano efficaci nei confronti del Venditore solo se quest'ultimo accetta espressamente per iscritto tali modifiche.
- 1.3 Le CGF si applicano a tutti gli Acquirenti, ad eccezione dei consumatori.
- 1.4 L'Acquirente ha il diritto non esclusivo di utilizzare software standard e firmware con le caratteristiche di prestazione concordate in forma invariata sui dispositivi concordati. L'Acquirente può effettuare un backup senza previo accordo. Sono espressamente vietate altre copie.

### **2 Ordini, offerte**

- 2.1 Se non concordato diversamente per iscritto, le offerte e i preventivi sono non vincolanti, sono soggetti a modifiche e sono effettuati con riserva di mancata disponibilità del prodotto, nella misura in cui offriamo componenti prodotti da terzi.
- 2.2 Il contratto si perfeziona solo con l'accettazione, da parte del Venditore, dell'ordine dell'Acquirente mediante una conferma dell'ordine in forma scritta o testuale oppure con l'effettiva esecuzione della prestazione. In quest'ultimo caso, anche la fattura è considerata una conferma dell'ordine.
- 2.3 Tutti i documenti di vendita, le specifiche e i listini prezzi vanno trattati in modo strettamente confidenziale e non possono essere resi accessibili a terzi. Il Venditore si riserva il diritto di proprietà illimitato e i diritti d'autore per l'uso e lo sfruttamento di preventivi, disegni e altri documenti (di seguito Documenti). In caso di mancato conferimento dell'incarico, su richiesta è necessario restituire immediatamente i Documenti.
- 2.4 Se non diversamente indicato nell'ordine, quest'ultimo è vincolante per la parte contraente per il periodo indicato.
- 2.5 La merce offre solo la sicurezza che ci si può aspettare sulla base delle norme di omologazione, delle istruzioni per l'uso, di montaggio e di funzionamento, delle disposizioni di E+E in merito al trattamento dell'oggetto di acquisto, in particolare per quanto riguarda i controlli prescritti, e di altre indicazioni fornite.
- 2.6 Se la merce deve essere fabbricata o altrimenti lavorata o modificata dal Venditore e l'Acquirente ha fornito specifiche, documenti o altre informazioni a tale scopo, l'Acquirente dovrà dispensare il Venditore da qualsiasi perdita, danno, costo o altra spesa dell'Acquirente che quest'ultimo deve pagare o è disposto a pagare perché la fabbricazione, la lavorazione o il trattamento della merce come previsto dal contratto si è rivelata/o una violazione di un brevetto, di un diritto d'autore, di un marchio o di un altro diritto di proprietà di un terzo a causa delle informazioni fornite dall'Acquirente (specifiche, documenti ecc.).

### **3 Prezzo di acquisto/Prezzi**

- 3.1 Se non indicato diversamente nell'offerta o non concordato diversamente tra Acquirente e Venditore, tutti i prezzi indicati dal Venditore sono forniti su base "ex works" (franco fabbrica) (Incoterms 2020). Se il Venditore è disposto a consegnare la merce in altri luoghi, l'Acquirente dovrà farsi carico di tutti i costi derivanti di trasporto, confezionamento, assicurazione ed eventuali dazi doganali. I prezzi s'intendono confezionamento escluso e più IVA applicabile o altre imposte sulla vendita.

- 3.2 Il Venditore si riserva il diritto, previo avviso tempestivo all'Acquirente e prima della consegna della merce, di aumentare il prezzo della merce nelle modalità e nella misura in cui ciò si renda necessario a causa dell'andamento generale dei prezzi al di fuori del controllo del Venditore (ad esempio, fluttuazioni dei tassi di cambio, regolamenti valutari, modifiche dei dazi doganali, aumenti significativi dei costi di materiali e produzione). Il Venditore ha altresì il diritto di aumentare il prezzo della merce sulla base di modifiche ai dati della fornitura. Ad ogni modo, la trasmissione dei costi avverrà solo previa presentazione di una prova sull'andamento dei prezzi.

#### **4 Condizioni di pagamento**

- 4.1 L'Acquirente è tenuto a versare il prezzo di acquisto entro 30 giorni data fattura fine mese a mezzo R.I.BA., comunicando tempestivamente le coordinate bancarie al Venditore. Previo accordo tra le due parti, è possibile effettuare i pagamenti anche tramite bonifico bancario 30 giorni data fattura fine mese. Inoltre, i pagamenti tramite cambiale, assegno e contanti non saranno riconosciuti come adempimento dell'obbligazione di pagamento.
- 4.2 E+E ha il diritto di eseguire e fatturare forniture parziali oppure forniture con data di spedizione precedentemente concordata con l'Acquirente.
- 4.3 Qualora l'Acquirente non adempia alla sua obbligazione di pagamento nel giorno della scadenza, il Venditore può, senza rinunciare a qualsiasi altro diritto o pretesa a lui spettanti, a sua discrezione:
- risolvere il contratto o
  - interrompere altre forniture all'Acquirente; e/o
  - addebitare all'Acquirente gli interessi sull'importo non corrisposto nella misura di 9 punti percentuali oltre il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea; e/o
  - chiedere all'Acquirente un risarcimento per tutti i costi e le spese extragiudiziali insorti in relazione al ritardato pagamento.
- 4.4 I termini stabiliti per il pagamento sono sempre essenziali e tassativi e dovranno essere rigorosamente rispettati dall'Acquirente che in nessun caso, nemmeno in presenza di eventuali contestazioni o denunce di vizi e difetti, potrà sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti, ritardarli rispetto ai termini pattuiti o rifiutarsi di corrisponderli.

#### **5 Consegna**

- 5.1 La consegna avviene EXW (Incoterms 2020) presso la sede aziendale del Venditore non appena il Venditore avrà comunicato all'Acquirente la disponibilità della merce per il ritiro oppure, qualora sia stato concordato un altro luogo di consegna con il Venditore, mediante consegna della merce nel luogo concordato.
- 5.2 Qualora il giorno della scadenza l'Acquirente dovesse essere in ritardo con l'accettazione della fornitura, egli sarà comunque tenuto a pagare il prezzo di acquisto. In tal caso, il Venditore provvederà allo stoccaggio della merce in magazzino a rischio e a spese dell'Acquirente.
- 5.3 Le date di consegna o i periodi di consegna sono stime. Se non espressamente e diversamente concordato, il rispetto del termine di consegna non costituisce un obbligo contrattuale essenziale rilevante ai fini della responsabilità.
- 5.4 Se E+E non riceve, non riceve per tempo o riceve una fornitura non conforme da parte dei suoi fornitori dei prodotti da consegnare all'Acquirente o della merce o dei servizi necessari per il trattamento o la produzione dei prodotti da consegnare all'Acquirente, sebbene E+E non ne abbia alcuna colpa, E+E ha l'obbligo di avvisare immediatamente l'Acquirente e ha il diritto di recedere dal contratto con l'Acquirente, entro un termine adeguato dall'insorgenza delle difficoltà di fornitura da parte dei suoi fornitori. In caso di recesso, E+E ha l'obbligo di rimborsare immediatamente all'Acquirente le controprestazioni già effettuate, in particolare i pagamenti. In tal caso, sono escluse altre pretese da parte dell'Acquirente.
- 5.5 Qualora il Venditore non dovesse effettuare la fornitura per tempo, l'Acquirente, dopo aver fissato invano per due volte un termine adeguato alla fornitura, ha il diritto di risolvere il contratto. L'Acquirente può avanzare una richiesta di risarcimento per inadempimento solo qualora il ritardo della consegna sia dovuto a dolo o grave negligenza.

#### **6 Trasferimento del rischio**

- 6.1 Il rischio per danneggiamento o perdita della merce passa:
- all'Acquirente nel momento della consegna oppure, qualora l'Acquirente sia in ritardo con l'accettazione della consegna, nel momento in cui il Venditore avvisa della disponibilità della consegna.
- Se la merce viene consegnata in prossimità o nei locali commerciali del Venditore (EXW, Incoterms 2020) nel momento in cui il Venditore informa l'Acquirente della disponibilità della merce per il ritiro.

## **7 Riserva di proprietà**

- 7.1 A prescindere dalla fornitura e dal trasferimento del rischio o da altre disposizioni delle presenti CGF, la proprietà della merce viene trasferita solo previo pagamento per intero del prezzo di acquisto.

Durante la riserva di proprietà, l'Acquirente non può dare in pegno la merce né cederla in garanzia. In caso di pignoramenti o altri attacchi da parte di terzi, l'Acquirente deve avvisare immediatamente il Venditore, affinché quest'ultimo possa intraprendere le opportune azioni legali. Se l'Acquirente non adempie a tale obbligazione, sarà responsabile dei danni derivanti.

- 7.2 Fino al pagamento per intero, l'Acquirente può utilizzare la merce nel corso della sua normale attività commerciale oppure cederla nuovamente, a condizione che mantenga il relativo corrispettivo (incluse eventuali prestazioni assicurative) per il Venditore e i fondi separati dal proprio patrimonio e da quello di terzi.
- 7.3 Il Venditore si impegna a svincolare le garanzie cui ha diritto su richiesta dell'Acquirente nella misura in cui il valore realizzabile delle garanzie superi i crediti cui il Venditore ha diritto. La scelta delle garanzie da svincolare spetta al Venditore.
- 7.4 Il ritiro o l'affermazione della riserva di proprietà o il pignoramento della merce sottoposta a riserva da parte del Venditore non costituiscono un recesso dal contratto, a meno che il Venditore non lo abbia dichiarato espressamente.

## **8 Garanzia e responsabilità**

- 8.1 Ai sensi degli artt. 1495 e 1511 del Codice civile (CC), l'Acquirente è tenuto a controllare la merce immediatamente alla ricezione della stessa e a sollevare eventuali rimostranze entro 8 giorni.
- 8.2 Il Venditore garantisce che la merce consegnata sia priva di vizi materiali e giuridici. Un vizio materiale sussiste in caso di difetti di lavorazione o materiali che compromettono l'utilizzo e non rispettano le specifiche concordate. A sua discrezione, il Venditore può, a titolo gratuito, correggere i vizi materiali, sostituire o effettuare una nuova fornitura, purché il vizio materiale esistesse già al momento del trasferimento del rischio.
- 8.3 Le richieste di adempimento successivo, riduzione o annullamento del contratto o altre richieste basate su vizi materiali o giuridici cadranno in prescrizione entro 24 mesi dall'inizio del termine di prescrizione previsto dalla legge. Tale termine non si applica qualora la legge prescriva un termine più lungo per opere edilizie/vizi dell'opera, in caso di dolo, occultamento fraudolento di un vizio o mancato rispetto di una garanzia sulla qualità della merce.
- 8.4 In caso di mancato adempimento successivo, dopo aver fissato per due volte un termine adeguato di almeno 15 giorni, l'Acquirente può, senza pregiudizio per eventuali altre richieste di risarcimento danni, recedere dal contratto oppure ridurre l'importo del corrispettivo, ai sensi della clausola 9.
- 8.5 Le rimostranze per eventuali vizi vanno presentate immediatamente per iscritto. Il termine decorre dal momento della ricezione della merce. Qualora la rimostranza per un vizio fosse ingiustificata, il Venditore ha diritto a ricevere dall'Acquirente il rimborso delle spese da lui sostenute.
- 8.6 Il Venditore non si assume alcuna responsabilità in merito all'idoneità della merce per uno scopo particolare, a meno che non abbia concordato espressamente tale scopo di utilizzo.
- 8.7 La responsabilità del Venditore non si estende a parti, materiali o altre attrezzature prodotte dall'Acquirente o per suo conto, a meno che il produttore di tali parti non si assuma la responsabilità nei confronti del Venditore.
- 8.8 Qualora il prodotto ordinato dal cliente sia un prototipo/modello di sviluppo o un prodotto di preserie (di seguito definiti complessivamente Prodotto non di serie), vuol dire che non è stato né prodotto in serie né soggetto a controlli e prove come si farebbe con un prodotto di serie. L'impiego di prodotti non di serie avviene a rischio e pericolo del cliente cui il prodotto viene fornito sotto forma di Prodotto non di serie per suo esplicito desiderio. Pertanto, il cliente deve intraprendere tutte le precauzioni e le misure necessarie e ragionevoli per accertarsi che il Prodotto non di serie non sia utilizzato per la produzione corrente, ma solo in ambienti di prova sufficientemente protetti.
- 8.9 La garanzia non copre i difetti derivanti da installazione o utilizzo errato da parte dell'Acquirente o di terzi, uso improprio, negligenza, carenza o assenza di manutenzione, utilizzo non conforme, mancata osservanza delle istruzioni per l'uso o di altre indicazioni del Venditore o dal normale deterioramento e/o usura. Allo stesso modo, non sono coperte le deviazioni insignificanti dalla qualità concordata.
- 8.10 Sono escluse richieste di risarcimento danni dell'Acquirente per vizi materiali o giuridici. Ciò non si applica in caso di occultamento fraudolento, mancato rispetto di una garanzia di qualità, lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute o in caso di violazione con dolo o grave negligenza di un'obbligazione del

Venditore. Una modifica dell'onere della prova a scapito dell'Acquirente non è associata alle disposizioni di cui sopra. Il Venditore non è responsabile per le prestazioni e le merci dei suoi fornitori.

Sono escluse ulteriori rivendicazioni o pretese da parte dell'Acquirente, oltre a quelle disciplinate ai punti 8 e 9, dovute a difetti materiali o a vizi del titolo.

## **9 Responsabilità ed esclusione di responsabilità**

- 9.1 Se non previsto diversamente dalle presenti CGF, sono escluse le richieste di risarcimento danni da parte dell'Acquirente, a prescindere dai motivi giuridici, in particolare per violazione degli obblighi derivanti dal contratto e per comportamento illecito.

Tuttavia, l'esonero dalla responsabilità del Venditore non si applica qualora la causa del vizio o del danno sia imputabile a dolo, colpa o grave negligenza o nel caso di rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, di mancato rispetto di una garanzia presunta, di lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute.

- 9.2 Sono esclusi i reclami dell'Acquirente per perdita di profitto, perdita di costi di produzione, installazione e rimozione o per perdita di dati.
- 9.3 Sono esclusi i diritti di rivalsa, a meno che l'utente finale non sia un consumatore o che l'Acquirente non abbia stipulato accordi con l'utente finale che vadano al di là dei diritti legali per difetti.

## **10 Controllo delle esportazioni**

- 10.1 L'Acquirente è tenuto a rispettare tutte le norme applicabili in materia di controllo delle esportazioni.
- 10.2 L'esecuzione del contratto è soggetta alla condizione che non vi siano ostacoli dovuti a normative austriache, italiane, statunitensi o altre normative nazionali, comunitarie o internazionali applicabili in materia di commercio estero, nonché all'assenza di embargo o altre sanzioni.
- 10.3 L'Acquirente è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esportazione, il trasporto e l'importazione.
- 10.4 In caso di violazione da parte dell'Acquirente delle disposizioni di cui sopra, Il Venditore sarà esonerato da tutte le rivendicazioni, richieste, ecc. che potrebbero derivare da o in relazione a tale violazione e indennizza e tiene indenne il Venditore.

## **11 Assistenza e manutenzione**

- 11.1 Le presenti CGF si applicano per analogia anche all'esecuzione di lavori di assistenza, calibrazione, riparazione o installazione ("Servizi"), se non concordato diversamente.
- 11.2 L'Acquirente può mettere a disposizione i prodotti per l'esecuzione dei Servizi nei suoi locali oppure può spedirli al Venditore, a proprie spese e rischio.
- 11.3 Il Venditore ha il diritto di trasferire l'esecuzione dei Servizi, compresi tutti i diritti e gli obblighi, a terzi.
- 11.4 Il personale interessato dovrà avere un accesso libero e sicuro, ai fini dell'esecuzione senza ostacoli dei Servizi per i quali sono stati incaricati. L'Acquirente metterà a disposizione del personale le qualifiche e le autorizzazioni necessarie per la durata dell'esecuzione dei Servizi. Le necessarie avvertenze di pericolo e le istruzioni di sicurezza devono essere comunicate per iscritto dall'Acquirente.
- 11.5 Qualora l'esecuzione dei Servizi non sia possibile nei tempi concordati o solo con costi aggiuntivi per il Venditore a causa della mancanza di collaborazione, dell'impossibilità di accesso, della mancanza di personale qualificato e autorizzato o della mancanza delle informazioni necessarie da parte dell'Acquirente, i costi aggiuntivi risultanti saranno a carico dell'Acquirente in base alle tariffe vigenti (tariffe orarie, spese, costi di viaggio, ecc.).
- 11.6 Inoltre, saranno a carico dell'Acquirente anche i costi derivanti dai ritardi di attesa del personale interessato, di 30 minuti o più, da lui causati, ad esempio: aumento dei tempi di registrazione, assenza di persone di contatto o simili.
- 11.7 Con l'esecuzione dei Servizi, il rischio per i Servizi viene trasferito all'Acquirente. Non è necessaria l'accettazione formale, bensì è sufficiente la notifica del completamento dei Servizi, se non diversamente concordato.
- 11.8 Qualora non fosse possibile rispettare gli appuntamenti per circostanze non imputabili a una delle Parti (cfr. in particolare la clausola 13 delle presenti CGF), le Parti contraenti concorderanno un nuovo appuntamento.

## 12 Diritti di proprietà intellettuale e industriale

- 12.1 E+E è responsabile solo per la violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti di proprietà intellettuale (d'ora in avanti "Diritti di proprietà") di terzi sul territorio italiano. E+E non è responsabile per la violazione dei diritti di proprietà se questa si basa su una modifica dei risultati dei servizi che non è stata effettuata o autorizzata da E+E in tutto o in parte. E+E non sarà responsabile per le violazioni dei diritti di proprietà derivanti da un uso non contrattualmente previsto dai relativi servizi.
- 12.2 In caso di rivendicazioni giustificate da parte di terzi, nei confronti dell'Acquirente, per violazioni dei diritti di proprietà da parte del Venditore, quest'ultimo sarà responsabile per un periodo di 12 mesi, ai sensi e come indicato al punto 8, come segue:

A sua discrezione, il Venditore può ottenere un diritto di utilizzo per la relativa merce, a proprie spese, oppure può modificare o sostituire la merce in modo che non sia violato alcun diritto di proprietà. Qualora ciò non sia possibile a condizioni ragionevoli per il Venditore, all'Acquirente spettano i diritti di riduzione e recesso previsti dalla legge.

- 12.3 Le richieste di risarcimento danni saranno determinate come indicato al punto 9.
- 12.4 I suddetti obblighi del Venditore sussistono solo se l'Acquirente non è responsabile della violazione dei diritti di proprietà e informa immediatamente per iscritto il Venditore delle pretese avanzate da terzi, non riconosce la violazione e tutte le misure difensive e le trattative di composizione sono riservate al Venditore.
- 12.5 L'Acquirente non ha diritto ad altre pretese nei confronti del Venditore e dei suoi ausiliari oltre a quelle qui disciplinate per vizi di proprietà.

## 13 Forza maggiore

- 13.1 Per "Forza maggiore" s'intende il verificarsi di un evento o una circostanza ("Evento di forza maggiore"), che impedisce a una parte di adempiere a una o più obbligazioni previste dal contratto, se e nella misura in cui la parte ostacolata nell'adempimento ("Parte interessata") dimostri che: a) l'impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo; b) non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto; c) gli effetti dell'impedimento non potevano essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte interessata.
- 13.2 Sono considerati eventi di "Forza maggiore" in particolare, ma non esclusivamente: (I) guerra (dichiarata o non dichiarata), attacco, mobilitazione militare su vasta scala; (II) guerra civile, sommossa e rivoluzione, presa di potere militare o di altro tipo, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (III) restrizioni valutarie e commerciali, embargo, sanzioni; (IV) atti governativi legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o regolamenti del governo, espropriazione, confisca di opere, requisizione, nazionalizzazione; (V) epidemie, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; (VI) esplosioni, incendi, distruzioni di apparecchiature, guasti prolungati ai mezzi di trasporto, alle telecomunicazioni, ai sistemi informatici o all'energia; (VII) generali agitazioni sindacali.

La Parte interessata deve mettere al corrente immediatamente dell'evento l'altra Parte.

- 13.3 La Parte contraente che dichiara con certezza l'esistenza di un evento di forza maggiore è sollevata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da qualsiasi obbligo di risarcimento danni o altro rimedio contrattuale per la violazione del contratto, ma solo se ne dà tempestiva comunicazione. Se, tuttavia, la notifica non viene data immediatamente, l'esonerazione sarà efficace solo dal momento in cui la notifica raggiunge l'altra Parte contraente. Qualora sia effettivamente ipotizzabile una forza maggiore, l'altra Parte contraente può sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni a partire dal momento in cui ne riceve comunicazione. Gli obblighi di pagamento sono esclusi dall'esenzione dell'adempimento di cui sopra.

## 14 Disposizioni aggiuntive

- 14.1 L'Acquirente avrà diritto alla compensazione, alla ritenzione e all'eccezione di inadempimento del contratto solo se si tratta di contropreteze derivanti dallo stesso rapporto contrattuale o se le pretese sono state legalmente stabilite o riconosciute.
- 14.2 Qualora una qualsiasi disposizione del presente contratto sia o diventi inefficace o inapplicabile, il resto del contratto rimarrà inalterato. In tal caso, le Parti contraenti si impegnano a concordare immediatamente disposizioni efficaci o applicabili che si avvicinino il più possibile all'obiettivo giuridico ed economico delle disposizioni inefficaci o inapplicabili, altrimenti si applicheranno le disposizioni di legge italiane pertinenti. Lo stesso vale per tutte le lacune contrattuali.

## **15 Legge applicabile e foro competente**

- 15.1 Il presente contratto, compresa la sua interpretazione, è regolamentato dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
- 15.2 Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

- Con la presente, accetto le Condizioni generali di Fornitura ("CGF")
- Accetto le disposizioni particolari ivi contenute ai sensi degli articoli 2.4, 3, 5.4, 5.5, 8.1, 8.4, 8.5, 8.10 9.1, 9.2, 11.2, 11.5, 12.2, 12,3, 13.2, 14.1, 15.1 e 15.2.

---

Data e Firma dell'Acquirente